

COMUNE DI LISCATE
Città metropolitana di Milano

Regolamento generale delle entrate comunali

Approvato con
deliberazione del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____

Indice:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo 2 - Rapporti ed assistenza al contribuente/utente
- Articolo 3 - Chiarezza delle norme regolamentari
- Articolo 4 - Pubblicità dei provvedimenti comunali

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI ENTRATE COMUNALI

- Articolo 5 - Individuazione delle entrate comunali
- Articolo 6 - Soggetti Responsabili delle Entrate
- Articolo 7 - Determinazione di aliquote, tariffe, prezzi e scadenze di versamento
- Articolo 8 - Agevolazioni

TITOLO III GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- Articolo 9 - Forme di gestione
- Articolo 10 - Modalità di pagamento dei tributi
- Articolo 11 - Attività di controllo delle entrate
- Articolo 12 - Attività di accertamento delle entrate tributarie
- Articolo 13 - Accertamento delle entrate non tributarie
- Articolo 14 - Avviso di accertamento esecutivo tributario
- Articolo 15 - Avviso di accertamento esecutivo patrimoniale
- Articolo 16 - Importo minimo per il recupero
- Articolo 17 - Sanzioni tributarie
- Articolo 18 - Sanzioni non tributarie
- Articolo 19 - Interessi moratori
- Articolo 20 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore
- Articolo 21 - Sollecito bonario
- Articolo 22 - Dilazioni di pagamento
- Articolo 23 - Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie
- Articolo 24 – Rimborsi e compensazioni

TITOLO IV

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

PARTE I

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Articolo 25 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Articolo 26 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione
- Articolo 27 - Competenza
- Articolo 28 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione
- Articolo 29 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio
- Articolo 30 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente
- Articolo 31 - Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento
- Articolo 32 - Atto di accertamento con adesione
- Articolo 33 - Esito negativo del procedimento
- Articolo 34 - Perfezionamento della definizione
- Articolo 35 - Effetti della definizione
- Articolo 36 - Riduzione della sanzione

PARTE II

RAVVEDIMENTO OPEROSO

- Articolo 37 - Ravvedimento operoso

TITOLO V

NORME FINALI

- Articolo 38 - Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina in via generale la riscossione, la gestione, l'accertamento, la liquidazione e i rimborsi relativi alle entrate comunali tributarie, alle entrate patrimoniali di diritto pubblico e di diritto privato, nonché alle altre entrate comunali, oltre alle attività di contenzioso, altri gli strumenti deflattivi, e ogni altra attività relativa alle entrate tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, perseguendo obiettivi di equità, efficacia, economicità, buon andamento e trasparenza nell'attività amministrativa, nonché di collaborazione con il contribuente.
2. Le norme in materia di riscossione potenziata non si applicano alle sanzioni derivanti dall'applicazione delle norme del Codice della Strada.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, riservate alle relative disposizioni legislative.
4. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento i trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici.
5. Le norme del presente provvedimento si applicano in quanto non in contrasto con diverse disposizioni contenute nei regolamenti di disciplina specifica del singolo tributo o altra entrata, nonché nel regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Rapporti ed assistenza al contribuente/utente

1. I rapporti con i contribuenti e con gli utenti devono essere uniformati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Il Comune garantisce in forma gratuita il servizio di informazione al contribuente per gli adempimenti connessi alla determinazione dei tributi in autoliquidazione.
3. Per tributi in autoliquidazioni si intendono espressamente IMU (imposta municipale propria), CUP (canone unico patrimoniale), TARI (tassa smaltimento rifiuti).
4. Per i tributi, per i quali l'ente non mette a disposizione un simulatore di calcolo, vengono inviati ai contribuenti appositi avvisi di pagamento a supporto delle determinazioni degli importi dovuti.
5. La comunicazione in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza della istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato.

Art. 3

Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

Art. 4

Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI ENTRATE COMUNALI

Art. 5

Individuazione delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate patrimoniali le entrate di diritto pubblico e di diritto privato, quali, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, le entrate derivanti da canone unico patrimoniale, le sanzioni amministrative (diverse da quelle derivanti dall'applicazione del Codice della Strada), i canoni di locazione, gli oneri edilizi, le entrate corrispettive del servizio di refezione scolastica, le rette degli asili nido, le entrate da servizi cimiteriali, le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi e delle sale comunali, altre entrate da servizi a domanda individuale.

Art. 6. Soggetti Responsabili delle Entrate

1. Per ogni entrata di competenza dell'ente è designato il Funzionario Responsabile, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'entrata, fra cui le operazioni utili all'acquisizione della stessa, le attività istruttorie di controllo e di verifica finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento e rimborso, l'irrogazione di sanzioni, le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito, la gestione del contenzioso, il controllo sull'operato dell'eventuale concessionario incaricato nel caso di gestione affidata a terzi.
2. Il Funzionario responsabile rappresenta in giudizio l'ente per le entrate per cui il legislatore ha previsto tale funzione.
3. Il Regolamento di organizzazione determina le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario stesso in caso di assenza.

Art. 7

Determinazione di aliquote, tariffe, prezzi e scadenze di versamento

1. L'istituzione e le modifiche ai regolamenti che disciplinano le singole entrate competono al Consiglio Comunale.
2. Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazioni della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale sulla base delle specifiche previsioni della

normativa in materia, anche nel rispetto delle indicazioni dettate dal regolamento comunale per l'applicazione della specifica entrata.

3. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1 comma 169 L. n. 296/2006, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
4. Le deliberazioni relative alle aliquote, alle tariffe e ai regolamenti delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia, e acquistano efficacia se inserite sull'apposito Portale del Federalismo Fiscale, entro e non oltre il 14 ottobre dell'anno di riferimento, ai fini della loro pubblicazione, entro e non oltre il 28 ottobre successivo, da parte del MEF.
5. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.
7. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro il termine per l'approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve essere altresì assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
8. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge ove esistano e, comunque, in modo che il gettito tenda alla copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

Art. 8

Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO III

GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 9 Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di

accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52 comma 5 del D. Lgs. n. 446/1997.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica e delle altre disposizioni normative in materia.
4. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione previste dalla normativa vigente.
5. In caso di affidamento del servizio di gestione delle entrate comunali, le funzioni ed i poteri per lo svolgimento dell'attività di gestione, sono attribuiti al soggetto affidatario che assumerà la qualifica di responsabile dell'entrata nel caso di affidamento in concessione
6. L'affidamento della gestione delle entrate a terzi, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, rispetto alla gestione diretta, se non ove previsto espressamente dalla normativa.
7. In tali casi il versamento dei tributi deve avvenire direttamente a favore dell'ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 bis D.L. n. 193/2016 convertito con L. n. 225/2016 e s.s.m.m.i.i.

Art. 10

Modalità di pagamento delle entrate

1. Le modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate patrimoniali sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i. e all'art. 5 D. Lgs. n. 82/2005, fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo o entrata, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse

Art. 11

Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici comunali competenti, sotto la supervisione del responsabile di ogni singola entrata provvedono al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, nonché di riscossione delle altre entrate i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi e criteri individuati dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del P.I.A.O..
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Art. 12

Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie nel rispetto dai principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

3. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento è effettuata al concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione, sotto la supervisione del responsabile del servizio, individuato sulla base dell'organizzazione interna dell'ente.
4. Per il periodo in cui l'entrata è affidata all'esterno, la società affidataria dovrà individuare il funzionario responsabile.

Art. 13

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore, determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito stesso.
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del Settore che provvede anche a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al Settore finanziario secondo quanto disposto dalle disposizioni di legge.
3. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile

Art. 14

Avviso di accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento esecutivi relativi alle entrate di natura tributaria nonché gli atti di irrogazione delle sanzioni tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1 comma 161 L. n. 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento esecutivi in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
3. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. del responsabile del procedimento;
 - c. dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f. dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g. della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
4. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle

sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.

5. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
6. L'avviso deve, inoltre, espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
7. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 20.
8. Il contenuto degli atti di cui ai commi 5, 6 e 7 è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
9. L'avviso di accertamento esecutivo tributario acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910.

Art. 15

Avviso di accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro i termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 D.Lgs. 150/2011.
3. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto dell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910.

Art. 16

Importo minimo per il recupero

1. Nel rispetto del principio di efficacia e di economicità di gestione gli importi al di sotto dei quali non è dovuto il pagamento spontaneo delle entrate tributarie è indicato in ogni specifico regolamento;
2. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'ammontare fissato in € 12,00. Il debito rimane comunque

a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.

3. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) D. Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad € 12,00. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.
4. Non si procede alla riscossione di somme residue, a seguito di pagamento parziale di crediti posti in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri di riscossione, spese, interessi risulta inferiore ad € 12,00.
5. Non si procede al recupero delle entrate patrimoniali quando le stesse non superano la somma di €12,00.

Art. 17 **Sanzioni tributarie**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate dal Funzionario Responsabile del tributo ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18.12.1997 e s.m.i.
2. Nel caso in cui la sanzione debba essere determinata fra un limite minimo ed un limite massimo fissati dalla legge, il Funzionario Responsabile del Tributo procede a determinare la sanzione da irrogare, esclusivamente, sulla base dei criteri previsti dai decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18.12.1997 e s.m.i., citati ed in particolare delle disposizioni dell'art. 7 D. Lgs. n. 472/1997.
3. Nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
4. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

Art. 18 **Sanzioni non tributarie**

1. Per la disciplina e l'irrogazione delle sanzioni amministrative non tributarie si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 19 **Interessi moratori**

1. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale.
2. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di entrata patrimoniale sono determinati nella misura annua del tasso legale.
3. L'avviso di accertamento esecutivo provvede, altresì, a liquidare l'importo degli interessi nonché ad intimarne il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto, se l'entrata è tributaria o entro il termine di 60 giorni se l'entrata è patrimoniale.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.
5. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del

pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

Art. 20

Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore

1. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è notificato secondo le specifiche previsioni di legge.
2. Le spese di notifica dell'avviso di accertamento tributario sono ripetibili nei confronti del contribuente nella misura di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.09.2012 e ss.mm.ii.;
3. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di € 300,00 ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di € 600,00;
 - b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore.

Art. 21

Sollecito bonario

1. Prima dell'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo il Responsabile dell'entrata può sollecitare il pagamento, mediante atto notificato al debitore, anche mediante raccomandata A.R. o notifica telematica, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede, di norma, a notificare l'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale, entro i termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

Art. 22

Dilazioni di pagamento

1. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito è disciplinato da apposito regolamento sulle rateizzazioni a cui si rimanda integralmente.

Art. 23

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del Settore interessato, in casi straordinari e ampiamente motivati in termini di interesse pubblico prevalente, può provvedere a transazioni su crediti non tributari di incerta riscossione, previo parere dell'Organo di Revisione economico finanziario ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del D.lgs. 267/2000, fatti salvi eventuali divieti previsti da norma o altra disposizione regolamentare.

Art. 24

Rimborsi e compensazioni

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. Il rimborso è disposto entro centottanta (180) giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
4. Non si procede al rimborso di somme versate a titolo di tributi locali qualora il credito del contribuente a titolo d'imposta per ogni annualità non superi € 12,00 (salvo gli importi minimi stabili negli specifici regolamenti tributari comunali).
5. Il rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi locali, dovute ad altro comune avvengono in base alle procedure disciplinate dall'art. 1 commi 722 - 727 L. n. 147/2013 e dal D.M. 24.02.2016.
6. Per le entrate a carattere patrimoniale, versate e non dovute l'utente può chiedere il rimborso entro il termine di prescrizione del relativo diritto di credito.
7. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata all'art. 19, comma 1 e 2 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
8. Non si procede al rimborso di somme versate a titolo di entrate patrimoniali qualora il credito dell'utente non superi € 12,00.
9. È ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti nei commi seguenti.
10. Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dall'importo dovuto i crediti preventivamente certificati dal responsabile dell'entrata.
11. Sono ammesse la compensazione verticale di somme a credito relative al medesimo tributo e la compensazione orizzontale di somme a credito relative ad altri tributi comunali.
12. Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi.
13. La rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale.
14. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nella misura di euro 12,00 (salvo gli importi minimi stabili negli specifici regolamenti tributari comunali).

TITOLO IV ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

PARTE I ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 25

Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50, della legge n. 449/1997 e dell'art. 52, del D. Lgs. n. 446/1997, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 218/1997 e successive modificazioni. L'introduzione dell'accertamento con adesione ha l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento limitando il contenzioso, nel tentativo di anticipare la riscossione.
2. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.

Art. 26

Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione d'inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 27

Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 28

Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a. a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b. su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo.

Art. 29

Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio, in deroga all'art. 5 comma 1 D. Lgs. n. 218/1997, soltanto in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione:
 - a. della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b. dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c. degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d. del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.
5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
6. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 30

Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o

- trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta al protocollo dell'ente, a mezzo posta o tramite PEC.
 4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
 5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento.
 6. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 31

Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 31.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata, fermo restando l'effetto sospensivo di cui all'art. 35 comma 5.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 32

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del tributo. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b. la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c. le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 33

Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.

2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 34

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del precedente art. 22. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia di cui all'ultimo comma. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22. In caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dall'art. 22 con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Art. 35

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 36

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

PARTE II RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 37 Ravvedimento operoso

1. Il Comune di Pozzuolo Martesana applica l'istituto del ravvedimento operoso secondo le modalità disciplinate dall'art. 13 D. Lgs. n. 472/1997 e dall'art. 10-bis del decreto legge 124/2019 e dal d.lgs. 14.6.2024, n. 87.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo o della differenza, se dovuti, ed al pagamento degli interessi moratori di cui all'art. 19 del presente regolamento.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 38 Norme finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entrerà in vigore decorso il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune sostituendo integralmente quanto disciplinato da ogni previgente disposizione regolamentare.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla sua data di entrata in vigore.